



IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

Istruzioni 2026

sul modo di compilare la dichiarazione d'imposta delle associazioni, delle fondazioni e delle altre persone giuridiche

A. Utile netto

Osservazioni preliminari

E' imponibile l'**utile netto risp. la perdita** dell'esercizio chiuso durante l'anno civile 2026.

L'esercizio commerciale costituisce il periodo fiscale. E' imposto il risultato effettivamente realizzato. Se l'esercizio commerciale è più lungo o più breve di 12 mesi, non occorre procedere ad una conversione per il calcolo dell'utile netto imponibile.

Se la contabilità annuale è tenuta in valuta estera, le voci da indicare nella dichiarazione d'imposta e negli eventuali moduli supplementari devono essere convertite in franchi. Per la conversione dei costi e dei ricavi è determinante il corso di cambio medio (vendita) del periodo fiscale. Le voci di capitale proprio devono essere convertite al corso di cambio della fine del periodo fiscale (principio della data di riferimento).

Cifra 1.1

Il **reddito aziendale** è da iscrivere dopo la deduzione degli oneri giustificati dall'uso commerciale. Sono deducibili anche le **imposte** federali, cantonali e comunali (ma non le multe fiscali).

Per gli **ammortamenti**, vedasi il Promemoria A 1995 concernente gli ammortamenti sugli attivi immobilizzati nelle aziende commerciali che, in caso di bisogno, può essere gratuitamente ottenuto presso la Divisione cantonale delle contribuzioni.

Gli ammortamenti effettuati su attivi rivalutati per compensare perdite sono deducibili unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere compensate al momento dell'ammortamento (vedi spiegazioni alla cifra 5). Gli ammortamenti effettuati su attivi rivalutati sono in primo luogo attribuiti all'ammontare della rivalutazione (last in, first out). Dato che la correzione dell'utile si riferisce ad una compensazione non giustificata di perdite, non dà luogo ad una riserva latente imposta.

Secondo il nuovo diritto contabile, le perdite di valore dovute all'utilizzazione o al tempo e quelle dovute ad altri fattori vanno contabilizzate procedendo rispettivamente ad ammortamenti e a rettifiche di valore.

Sono considerati accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale quelli costituiti per un'assicurazione personale o per spese ed investimenti futuri.

Sono tuttavia ammessi a carico del conto economico gli **accantonamenti** per impegni il cui ammontare e la cui scadenza sono ancora indeterminati nonché per futuri **mandati di ricerca e sviluppo**, fino al 10 % dell'utile imponibile, ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi, a condizione che si tratti di progetti concreti e che esista l'intenzione di affidare i mandati a terzi.

Non possono essere dedotti: gli interessi sul capitale aziendale proprio, le spese per l'acquisto e il miglioramento di beni patrimoniali e le spese per l'estinzione di debiti.

I ricavi provenienti dalla **cessazione della giustificazione commerciale di accantonamenti** fanno parte integrante dell'utile netto imponibile.

Cifra 1.2

Le fondazioni di famiglia devono dichiarare come **reddito da immobili**, oltre a eventuali entrate provenienti da pigioni e

affitti, anche il valore locativo degli immobili o di parti di essi lasciati gratuitamente in uso ai beneficiari della fondazione.

Cifra 1.3

L'autorità di tassazione può esigere la presentazione di un **elenco titoli**. Se un relativo modulo è allegato alla dichiarazione, deve essere compilato e ritornato con la dichiarazione stessa. Questo elenco titoli serve unicamente alla tassazione e non come istanza di rimborso dell'**imposta preventiva**. Il rimborso dell'imposta preventiva può essere domandato direttamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione rimborso, 3003 Berna, che fornisce anche il relativo modulo 25 per l'istanza di rimborso. Per aver diritto al rimborso occorre che i proventi colpiti dall'imposta preventiva siano regolarmente contabilizzati (Promemoria S-02.104 per la contabilità in partita doppia e Promemoria S-02.105 per la contabilità semplice).

Cifra 1.3.1

I **ricavi di capitali soggetti all'imposta preventiva** devono essere iscritti nell'elenco titoli e nella dichiarazione al loro importo lordo (compresa l'imposta preventiva) poiché, secondo i suddetti promemoria, gli importi d'imposta preventiva recuperabili di regola dovrebbero essere contabilizzati come ricavo nell'anno della deduzione.

Cifra 1.3.2

I **ricavi di capitali esteri** possono essere indicati al loro **importo netto**, conformemente alla distinta di pagamento o al bonifico. Le imposte straniere alla fonte recuperabili sono in questo caso considerate come reddito dell'anno, in cui esse sono rimborsate (vedi cifra 1.4 della dichiarazione).

Eccezione: Le associazioni, fondazioni e le altre persone giuridiche devono indicare al loro **importo lordo** i redditi per i quali esse chiedono il **calcolo di imposte alla fonte estere**. Questo calcolo interessa dividendi, interessi diritti di licenza ricavi da prestazioni di servizio provenienti da determinati Stati; cfr. il Promemoria DA-M e il modulo DA-2 (per i diritti di licenza il modulo DA-3) che possono essere richiesti all'Ufficio cantonale delle procedure speciali.

Cifra 1.6

I **contributi dei soci** non fanno parte dell'utile imponibile delle associazioni. D'altra parte, le ulteriori spese delle associazioni, che non servono al conseguimento di ricavi imponibili, possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei soci (vedi cifre 3.2 e 3.3 della dichiarazione).

Cifra 2.2

Le **rendite** che servono a soddisfare un obbligo di assistenza fondato sul diritto di famiglia non possono essere dedotte dal ricavo. La stessa regola vale per le **elargizioni fatte dalle fondazioni di famiglia** ai loro beneficiari, anche se queste elargizioni sono stabilite nell'atto di fondazione, ma non per l'educazione o in caso di situazione precaria motivata (deve essere giustificato).

Cifra 2.6

I **versamenti** a istituzioni di previdenza in favore del proprio personale sono deducibili qualora sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo e a condizione che questi non siano stati

già presi in considerazione come oneri per determinare l'utile aziendale alla cifra 1.1.

Cifra 2.7

Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica sono deducibili fino al 20 % del reddito netto (cifra 7), sempre che non siano già state considerate come oneri per determinare l'utile aziendale sotto cifra 1.1. Le prestazioni volontarie alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti sono deducibili nella medesima misura.

Cifra 2.8

Sono deducibili anche le **imposte** federali, cantonali e comunali (ma non le multe fiscali) qualora non siano state già prese in considerazione come oneri per determinare l'utile aziendale alla cifra 1.1.

Cifra 5

Dall'utile netto del periodo di computo 2026 (cifra 4) può essere dedotta la **somma delle perdite** degli esercizi precedenti **2019–2025**, nella misura in cui tali perdite non siano state ancora compensate con gli utili realizzati in questi anni.

Cifra 7

In caso di assoggettamento parziale in Svizzera bisogna effettuare una ripartizione dell'utile netto fiscalmente determinante. Per gli stabilimenti d'impresa tale ripartizione dev'essere effettuata sulla base delle chiusure dei conti degli stessi stabilimenti, da allegare alla dichiarazione d'imposta.

B. Capitale proprio

Osservazioni preliminari

Il capitale proprio fiscalmente determinante corrisponde alla sostanza netta. Lo **stato patrimoniale e la sua valutazione** si determinano in base alle condizioni esistenti alla fine del periodo fiscale.

La sostanza gravata da **usufrutto** dev'essere dichiarata dall'usufruttuario.

Cifra 8.1

Il valore fiscalmente determinante degli **immobili** può essere in generale accertato in base alle stime cantonali.

Cifra 8.2

Il valore imponibile dell'**inventario d'esercizio** è il valore venale.

Cifra 8.3

Per le **scorte**, si considera di regola quale valore imponibile il prezzo di acquisto o di produzione, oppure il valore di mercato, se quest'ultimo è inferiore. Per le merci di tipo commerciale è ammessa un'adeguata deduzione per tener conto dei rischi (di regola fino a un terzo), qualora essa sia stata iscritta nella contabilità.

Cifra 8.4

I **debitori** (crediti arretrati) sono da iscrivere regolarmente al loro importo intero. In caso di crediti litigiosi o incerti, si può però tenere adeguatamente conto del grado di probabilità della perdita.

Cifra 8.5

I **titoli e gli altri collocamenti di capitale** possono essere quotati in borsa o con un altro prezzo di mercato rilevabile in un mercato attivo possono essere valutati al corso o al prezzo di mercato della data di chiusura del bilancio. Di regola, per i titoli quotati, è considerato come valore venale il corso di chiusura di dicembre 2026. Al riguardo la Divisione cantonale delle contribuzioni fornisce informazioni e tiene a disposizio-

ne anche un bollettino ufficiale dei corsi dei titoli quotati in Svizzera.

Cifra 8.7

Gli altri elementi della sostanza sono da iscrivere con il loro valore venale. Gli attivi con un prezzo di mercato rilevabile in un mercato attivo, possono essere valutati a questo corso o al prezzo di mercato della data di chiusura del bilancio.

Cifre 9.1 a 9.7.3

Si possono indicare soltanto i **debiti** (compresi gli accantonamenti) effettivamente esistenti alla fine dell'esercizio. **Non** si considerano debiti: i passivi contabili non fondati su un rapporto tra creditore e debitore (p.es. fondi di riserva, voci con carattere di riserva comprese nella rubrica «Creditori», ecc.). A richiesta dell'autorità di tassazione, il contribuente deve presentare una distinta dettagliata dei debiti con indicazione dei creditori e delle garanzie prestate, nonché fornire la prova degli interessi sui debiti.

Cifra 11

In caso di assoggettamento parziale in Svizzera, il capitale proprio fiscalmente determinante dev'essere ripartito in base ai valori fiscali degli attivi ed in funzione della loro situazione alla fine del periodo fiscale. La parte del capitale proprio concernente l'estero nonché altri Cantoni dev'essere dedotta alla cifra 11.

Calcolo dell'imposta federale diretta

L'imposta sull'utile è del 4,25 % dell'utile netto imponibile (cifra 7). Utili inferiori a 5000 fr. non sono imponibili.

L'utile netto è arrotondato ai 100 fr. inferiori.

Sanzioni penali in caso di contravvenzioni

I contribuenti che, intenzionalmente o per negligenza, non danno seguito all'invito di presentare la dichiarazione o i documenti richiesti, possono essere puniti con una multa fino a 10 000 fr.

I contribuenti che, intenzionalmente o per negligenza, fanno in modo che una **tassazione sia indebitamente omessa, o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta**, devono pagare l'imposta sottratta compresi gli interessi. Essi sono inoltre puniti con una multa che può corrispondere fino a tre volte l'importo dell'imposta sottratta. In **caso di tentativo di sottrazione**, la multa è pari a due terzi di quella inflitta nel caso di sottrazione fiscale intenzionale e consumata.

Chiunque, intenzionalmente, **istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la commette**, è punito con una multa fino a 50 000 fr. indipendentemente dalla punibilità del contribuente e **risponde inoltre solidalmente del pagamento dell'imposta sottratta**.

Chiunque, per commettere una sottrazione consumata d'imposta o per tentare di farlo, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o attestazioni di terzi, è inoltre punito con la detenzione o con una multa fino a 30 000 fr.